

IN TEMA DI COSTITUZIONE DEL FONDO UNICO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI

La disciplina principale di riferimento in materia è tuttora contenuta nell'art. 31 del CCNL 16 febbraio 1999, alla quale hanno fatto rinvio le successive norme contrattuali in tema di trattamento accessorio che si sono limitate ad integrare quanto previsto dallo stesso art. 31.

La menzionata disciplina conferma la logica propria del finanziamento dei trattamenti accessori nel pubblico impiego, e cioè la precostituzione e tassatività delle fonti di finanziamento nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale. Al riguardo, lo stesso art. 40, c. 3-bis del d. lgs. n° 165/2001 prescrive che la contrattazione integrativa si svolga “sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali”. In altri termini, dunque, le Amministrazioni (o meglio, il datore di lavoro pubblico) non sono libere di decidere tipologia ed entità delle risorse da destinare al finanziamento dei trattamenti accessori ma devono applicare quanto previsto in materia dai CCNL nonché, naturalmente, dalle eventuali disposizioni legislative di finanza pubblica.

Peraltro – come si può desumere dalla lettura del citato art. 31 – nell'ambito delle predefinite voci di finanziamento del fondo, alcune hanno carattere fisso e predeterminato mentre altre hanno carattere variabile (nell'*an* e/o nel *quantum*).

Il primo gruppo di voci (predeterminate) finanzia il cd. fondo storicizzato, che normalmente si incrementa ad ogni rinnovo contrattuale. Il secondo gruppo di voci (non predeterminate normativamente) finanzia la parte – per così dire – variabile del fondo, rispetto alla quale l'Amministrazione ha margini decisionali che esercita soprattutto alla stregua della situazione finanziaria e di bilancio dell'Ente (si pensi, in particolare, ai “risparmi di gestione riferiti alle spese del personale”).

* * *

Per completezza espositiva si integrano le su esposte considerazioni di carattere generale con il prospetto allegato, che reca l'indicazione in dettaglio delle voci del fondo “storicizzato” menzionate sia dal predetto art 31 del CCNL 16 febbraio 1999 (anche attraverso rinvii ai precedenti CCNL) che dai successivi rinnovi contrattuali.

Al riguardo, si rammenta inoltre che:

- **l'articolo unico comma 189 della legge n° 266/2005** (Finanziaria 2006) ha previsto che, a decorrere dal 2006, il fondo non può eccedere l'ammontare di quello previsto e certificato per l'anno 2004;
- **l'articolo unico comma 191** della stessa **legge n° 266/2005** ha previsto che l'ammontare complessivo del fondo può comunque essere incrementato degli “importi fissi” previsti dai CCNL, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004;
- **l'art. 67 c. 5 del DL n° 112/2008** ha modificato e sostituito la versione originaria del menzionato comma 189 della Finanziaria 2006 stabilendo che, a decorrere dal 2009, l'ammontare complessivo del fondo non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dal collegio dei revisori, ridotto del 10%; rimane comunque fermo quanto previsto dal richiamato comma 191 della stessa Finanziaria 2006; è fatto infine salvo l'eventuale recupero del “taglio” del 10%, sulla base di quanto previsto dall'art. 7 c. 1 del CCNL 18 febbraio 2009.

Allegato: Voci “storicizzate” di finanziamento del fondo unico di ente

ART. 35 CCNL 6 luglio 1995 (Quadriennio 94-97)

1) Somme di cui all’art. 12 c. 2 DPR 43/90:

- 250 ore annue di lavoro pro capite per ciascun dipendente
(negli importi spettanti al 31.12.1988)

- monte salari 1988 x 0,80%
(DPR 267/88)

- monte salari 1988 x 0,65%

2) Somma sub 1) x 3,5%

3) Monte salari 1993 x 0,40%

ART. 3 CCNL 1° luglio 1996 (Biennio 96-97)

4) Monte salari 1995 x 0,22%

5) Monte salari 1995 x 0,95%

6) Monte salari 1995 x 0,77%

ART. 31 CCNL 16 febbraio 1999 (Quadriennio 98 – 01)

7) Retribuzione mensile complessiva da imputare su base annua per 13 mensilità (monte salari 1999), al netto degli incrementi di cui alla tab D bis allegata al CCNL 15.2.1999 x 0,80%

8) Retribuzione mensile, con esclusione di tabellare e IIS, da imputare su base annua per tredici mensilità (Fondo 1999) x 7,5%

ART. 4 CCNL 14 marzo 2001 (Biennio 2000 – 01)

9) Monte salari 1999 x 0,57%

10) Monte salari 1999 x 1,5%

11) Monte salari 1999 x 0,36

ART. 25 CCNL 9 ottobre 2003 (Quadriennio 2002-05)

12) euro 15,90 x 13 x n° dipendenti in servizio al 1.1.03

TOTALE FONDO 2004

ART. 5 c. 1 CCNL 8 maggio 2006 (Biennio 2004-2005)

13) 0,69% del monte salari dell'anno 2003 (a valere sul 2006)

ART. 36 c. 1 CCNL 1° ottobre 2007 (Quadriennio 2006-2009)

14) 0,16% del monte salari 31.12.2005 (a valere dall'1.1.2008)

ART. 1, c. 2 CCNL 18 febbraio 2007 (coda al CCNL 1° ottobre 2007)

15) 0,55 del monte salari 2005 (a valere dall'1.1.2008)

TOTALE FONDO 2009

Note

I. Per calcolare l'ammontare del **monte salari** – sulla base di quanto precisato dall'ARAN con nota 6 marzo 1996 – si devono considerare: “tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento al personale in servizio a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi compresi i compensi incentivanti, al lordo delle trattenute assistenziali e previdenziali, con la sola esclusione degli oneri accessori a carico dell'amministrazione” (cioè dell'IRAP e degli oneri contributivi). Non vanno invece considerati, ai predetti fini: “l'assegno per il nucleo familiare, le indennità di missione e trasferimento, gli onorari spettanti agli avvocati, i gettoni di presenza, i sussidi, le borse di studio, le erogazioni per prestiti al personale e per le attività ricreative e, in generale, tutto ciò che non costituisce corrispettivo di prestazioni lavorative rese nell'ambito istituzionale”.

II. A decorrere dall'anno 2001, il **Fondo è incrementato con gli importi della RIA** corrisposta ai dipendente cessati dal servizio, secondo il seguente meccanismo previsto dall'art. 4 del Biennio 2000-2001:

“le risorse derivanti dall'utilizzo dei risparmi della retribuzione individuale di anzianità, comprese le eventuali maggiorazioni, fruita dal personale ricompreso nelle Aree A, B e C, comunque cessato dal servizio a decorrere dall'1.1.2000. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al Fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua; per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato per il numero di mensilità residue, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni”.

III Solo per l'anno 2007, in base all'art. 1 del CCNL 18 febbraio 2009, in fondo è incrementato di **euro 181 annui lordi pro capite**, per ciascun dipendente in servizio al 31 dicembre 2005 (si tratta di un incremento *una tantum* che non si storizza e non deve essere quindi più preso in considerazione per la costituzione del fondo negli anni successivi al 2007).

Tabella riepilogativa

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2010

1	FONDO 2004		€ 65.111,00
	-10%		€ 6.511,10
			€ 58.599,90
2	0,69% monte salari 2003	245058,00	€ 1.690,90
	0,16% monte salari 2005	206896,00	€ 331,03
	0,55% monte salari 2005	206896,00	€ 1.137,93
3	2005 incremento RIA Zorzi		€ 1.071,00
	2006 incremento RIA Guglione		€ 1.877,85
	2008 incremento RIA Cristini 136,16x12		€ 1.633,92
	2008 incremento RIA Mian 140,30x12		€ 1.683,60
	2008 incremento RIA Zuliani 127,29x12		€ 1.527,48
	2009 incremento RIA Bardus 138,63x12		€ 1.663,56
		totale	€ 71.217,17
4	quota tratt.access. Zorzi		-€ 2.500,00
	quota tratt.access.Guglione		-€ 5.000,00
	quota tratt.access.Cristini		-€ 8.000,00
	quota tratt.access.Mian		-€ 8.000,00
	quota tratt.access.Bardus		-€ 6.500,00
5	finanziamenti passaggi		-€ 1.221,09
6	Finanziamento Ind.Ente Rubino	1689,29	-€ 1.689,29

	€ 38.306,79
IMPORTO CONGELATO E NON UTILIZZATO PER EVENTUALE COPERTURA POSTI IN ORGANICO	
	€ 11.000,00
IMPORTO DISPONIBILE	€ 27.306,79